

Comune di ARRENO

Provincia di NOVARA

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori Anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;

Visto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari a - 1,1 per cento.

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2018, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2019;
- sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 142,85 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2018, è pari a euro 8.650,11.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 15/02/2018



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO